

ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni sportive e le attività di raccolta fondi

di Guido Martinelli

Le attività di raccolta fondi vengono definite dal legislatore all'[articolo 7 D.Lgs. 117/2017](#) (in seguito c.t.s.) quali: “.. *attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*” .

Ritenuto che **tale definizione possa oggi essere ritenuta valida anche per una associazione sportiva che sia iscritta solo al registro Coni** delle associazioni e società sportive dilettantistiche, appare necessario fare il punto su una disciplina che non appare affatto uniforme.

Sarà infatti necessario formare tre **categorie**:

1. **le associazioni dotate solo di codice fiscale, in quanto non svolgono attività commerciale in via abituale,**
2. **quelle dotate di partita iva e che hanno optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991**
3. **quelle dotate di partita Iva e che non hanno optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991.**

Le associazioni sportive dotate solo di codice fiscale applicano la disciplina generale delle raccolte fondi poste in essere dagli enti non commerciali di cui all'[articolo 143, comma 3, lettera a\), Tuir](#). Tale ultima disposizione normativa espressamente prevede che **non concorrono alla formazione del reddito** degli enti non commerciali: “*i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di **raccolte pubbliche di fondi** effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione*” (norma analoga è stata inserita per gli enti del terzo settore all'[articolo 79, comma 4, c.t.s.](#)).

Tali raccolte di fondi sono esenti da ogni tributo “fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto” ([articolo 2, comma 2, D.Lgs. 460/1997](#); norma riproposta in maniera analoga dall'[articolo 89, comma 18, c.t.s.](#)).

Gli enti che effettuano dette raccolte debbono redigere un **apposito e separato rendiconto** nel quale, anche a mezzo di specifica **relazione**, risultino in maniera chiara e trasparente le **entrate e le spese relative ad ogni iniziativa**.

Rimangono perplessità sui concetti di “modico valore” e di “occasionalità” (in realtà il [comma 3 dell'articolo 2 D.Lgs. 460/1997](#) prevedeva, sul punto della definizione di attività occasionale, l'emanazione di apposito decreto, che però non ha mai visto la luce) ma, in sostanza, si ritiene che la disciplina sia rimasta compiuta e che si possa applicare allo stesso modo sia alle **sportive** (senza partita Iva) che agli enti del terzo settore.

Problemi nascono per le associazioni sportive che siano dotate di partita Iva e che abbiano fatto l'opzione per l'applicazione della L. 398/1991.

In questo caso, infatti, trova applicazione l'[articolo 25, comma 2, L. 133/1999](#). Viene infatti previsto che per le **associazioni sportive** che abbiano fatto l'opzione per detta legge, “**non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore..**” al valore oggi stabilito di **euro 51.645,69** due tipologie di attività:

1. i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli **scopi istituzionali**,
2. i proventi realizzati per il tramite della **raccolta pubblica di fondi**.

Il **D.M. 473/1999** stabilisce, al suo [articolo 1 comma 4](#), che la disposizione appena illustrata sostituisce, per le associazioni sportive che abbiano fatto l'opzione per la **L. 398/1991**, la disciplina generale di cui all'[articolo 143 comma 3 Tuir](#).

Ne deriva, in maniera onestamente scarsamente giustificabile, che:

- **le associazioni sportive che non abbiano partita Iva possono fare raccolte fondi occasionali in numero non limitato e senza limite di proventi,**
- **quelle che operano in regime di cui alla L. 398/1991, con il limite dei due eventi e con proventi limitati all'importo sopra indicato.**

Qualche considerazione ulteriore dovrà essere fatta ai fini della **applicazione dell'Iva**.

La [circolare AdE 18/E/2018](#) innanzitutto **chiarisce**, confermando la precedente [circolare AdE 21/E/2003](#), che **la decommercializzazione dei due eventi per i sodalizi sportivi che abbiano optato per la L. 398/1991 si applica anche alle società sportive dilettantistiche, per poi precisare che la decommercializzazione in esame opera solo ai fini delle imposte dirette e non dell'Iva.**

Infatti, per l'Amministrazione: “**un soggetto già avente la qualifica di *soggetto passivo ai fini Iva* per talune sue attività economiche deve essere considerato come soggetto passivo, sempre ai fini Iva per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzia nella cessione di beni o nella prestazioni di servizi**”.

A questo punto, **due sono i dubbi interpretativi** sui quali appare opportuno un chiarimento di

prassi:

- **le associazioni dotate di partita iva e che non hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991, in presenza di raccolte fondi che prevedano anche la cessione di beni di modico valore, sono tenuti ad assoggettarli ad Iva o vale la norma dell'[articolo 2 D.Lgs. 460/1997](#) che li esclude** (e che, come giustamente indicato nella Guida Pratica Uisp 19/20, non avrebbe avuto senso, come inciso, se non ci si fosse riferiti anche ai soggetti con partita Iva) ?
- **il contenuto della [circolare AdE 18/E/2018](#) riferito all'[articolo 25 L. 133/1999](#) sull'assoggettamento ad Iva si riferisce ad entrambe le fattispecie di cui alle lettere a) e b) sopra riportate o solo a quelle definite: “ *svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali*”?** La sensazione di chi scrive è che questa sia la lettura corretta, sia per quanto riportato al punto precedente, sia per la previsione del punto 1.3 della [circolare AdE 43/E/2000](#) (“*per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini Iva è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere della occasionalità e saltuarietà sono in base ai principi generali escluse dal campo di applicazione dell'Iva*”).

Seminario di specializzazione

**LA DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI
SECONDO IL CODICE DEL TERZO SETTORE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)